



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SCUOLA
Triennio 2025-2026-2027**

(art. 30, comma 4, lett. b4) del CCNL 18 gennaio 2024

- **Articolo 1:** Norme Generali – Campo di applicazione
- **Articolo 2:** Determinazione del contingente
- **Articolo 3:** Tempi e modalità di presentazione delle domande
- **Articolo 4:** Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi studio e relative modalità di concessione
- **Articolo 5:** Certificazione
- **Articolo 6:** Informazione
- **Articolo 7:** Controversie
- **Articolo 8:** Durata del contratto
- **Articolo 9:** Interpretazione autentica
- **Articolo 10:** Norme transitorie e finali. Durata ed efficacia.

Ancona, 28 ottobre 2025

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER GLI ANNI 2025-2026-2027

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 14,30, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d'ora in avanti denominato U.S.R.), in sede di negoziazione decentrata a livello di ufficio scolastico periferico,

T R A

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di U.S.R. costituita dal Direttore Generale Donatella D'Amico e il Dirigente dell'Ufficio II Thomas Bonci e il Dirigente dell'Ufficio III Luca Galeazzi

E

i rappresentanti della delegazione sindacale (d'ora in avanti denominati OO.SS.) costituita da:

- **Cristiana Ilari** (C.I.S.L. Scuola) in presenza
- **Antonio Renga** (F.L.C. - C.G.I.L.) in presenza
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS) in collegamento da remoto
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) in presenza
- **Sabino Massa** (A.N.I.E.F.) in presenza

PREMESSO

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
VISTO l'art. 30, comma 4, lett. b4) del CCNL 18 gennaio 2024, che prevede la contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
VISTO l'art. 1, comma 16, del CCNL 18 gennaio 2024, il quale prevede che, *“per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei*

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

limiti del d. lgs. n. 165/2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”;

DATO ATTO della precedente ipotesi di contratto integrativo regionale sottoscritta in data 12 gennaio 2022 e recepita con DDG n. 191 del 2 marzo 2022 e trasmessa all'UCB per le verifiche di competenza;

DATO ATTO dell'ipotesi di integrazione del contratto integrativo regionale sottoscritta in data 23 febbraio 2023 recepita con DDG n. 242 del 12 aprile 2023 e trasmessa all'UCB per le verifiche di competenza;

CONSIDERATO

che la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale, dall'art. 30, comma 4 lett. b4) del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto collettivo decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il triennio **2025, 2026, 2027**.

ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

- i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, di cui all'art. 37 del CCNL 18 gennaio 2024 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sono fruibili per un massimo di 150 ore annue individuali (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- la fruizione dei permessi da parte del personale a tempo determinato può avvenire entro l'ambito temporale del rapporto di impiego anche per l'intero monte orario (150 ore);
- può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e il personale a tempo determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra (personale docente) o a quello di servizio (personale ATA e educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra o di servizio.
- il limite massimo dei permessi individuali concedibili è stabilito nella misura corrispondente al 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore;
- fermo restando il limite del 3% provinciale sono previste compensazioni interprovinciali all'interno della regione sino a concorrenza di tale limite, ridistribuendo quella parte del contingente che non sia stata interamente utilizzata in favore delle province nelle quali, esaurito il contingente assegnato, residuino domande insoddisfatte, proporzionalmente alla consistenza

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

dei rispettivi organici. Allo scopo, i Dirigenti delle articolazioni territoriali (d'ora in avanti denominati A.T.) forniranno immediata comunicazione all'U.S.R. delle quote dei contingenti provinciali non utilizzati. Di tale operazione viene data informazione alle OO.SS. provinciali.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

- ai fini dell'individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva, per il personale ATA. L'organico del personale docente dovrà essere considerato distintamente per gradi di istruzione, l'individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo sempre sulla dotazione organica provinciale complessiva (ex organico di fatto), compresa la dotazione organica di sostegno, le D.O.P. e l'eventuale personale in esubero, il numero dei posti di sostegno in deroga e il numero dei docenti di religione cattolica;
- il Dirigente di ogni A.T. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e A.T.A. (distinto per profilo professionale). La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una redistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta. Si precisa che dopo aver operato le citate compensazioni tra categorie omogenee di personale, esiste la possibilità di disporre compensazioni tra diverse categorie di personale docente, educativo ed A.T.A.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- la domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, all'A.T. della rispettiva provincia di servizio entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
- ogni A.T. (l'U.S.R. per i docenti di religione cattolica¹) formerà, entro il 5 dicembre di ogni anno del triennio oggetto del presente accordo, più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al punto "determinazione del contingente", secondo il seguente ordine di priorità:
 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di ri-

¹ in quanto titolari in ambito diocesano che in alcuni casi comprende province anche di regioni diverse



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- conversione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
 4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compreso il dottorato di ricerca;
 5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto.
 6. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche certificate secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- ove il contingente dei posti si riveli incapiente sarà attribuita con priorità (entro ciascuna categoria dalla numero 1 alla numero 6) al personale di ruolo; nel caso in cui l'incapienza imponga il sacrificio di alcune posizioni omogenee (personale di ruolo versus personale di ruolo, supplente versus supplente) varrà la maggiore anzianità di ruolo\servizio e in ulteriore subordine la minore età;
 - all'interno di ogni categoria (da 1 a 6) prevalgono i richiedenti che hanno diritto alla conferma. Pertanto, in ogni singola fascia saranno collocati prioritariamente i richiedenti che hanno diritto alla conferma, successivamente il personale a tempo indeterminato e in subordine il personale a tempo determinato. Si conviene di consentire la fruizione dei permessi per la frequenza di corsi di studio in modalità telematica subordinando l'attribuzione dei permessi all'assoluta mancanza - in ambito regionale - di aspiranti alla frequenza di corsi in presenza. Pertanto, la fruizione dei corsi on-line sarà autorizzata solo se - compiute le prescritte operazioni di compensazione in ambito provinciale ed interprovinciale – residui permessi non utilizzati, né utilizzabili da alcuno;
 - i permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta rispetto a tutti i nuovi richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra;
 - oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso;
 - I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi Dirigenti Scolastici entro il 31 dicembre di ogni anno del triennio di validità del presente accordo.
 - La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 37 del CCNL 18 gennaio 2024, i seguenti dati:
 1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
 2. motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);
 3. prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
 4. ordine e gradi di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

5. anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato con esclusione dell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione dell'istanza; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato (fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico) con atto dell'A.T. o del Dirigente Scolastico;
6. l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
7. indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.;
8. La dichiarazione di iscrizione al corso di studio con l'indicazione della data e ente presso cui si risulti iscritti al corso per cui si chiede la concessione dei permessi studio;
9. per le istanze di permessi da concedere al personale per la frequenza a corsi per i quali è in fase di perfezionamento l'iscrizione nelle more delle procedure di selezione per l'ammissione agli stessi (es. partecipazione al T.F.A.) è consentito, nel limite del contingente, a coloro che abbiano presentato istanza di ammissione al corso, presentare la domanda ed essere inseriti con riserva nelle graduatorie. In tal caso nell'istanza andrà dichiarata la preiscrizione/istanza di ammissione al corso per cui è prevista la selezione di ammissione.
La fruizione dei permessi sarà consentita dalla data di presentazione all'istituto scolastico di idonea dichiarazione di avvenuta iscrizione/ammissione al corso;
10. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.

ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE

- i corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 37 comma 2 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, come di seguito specificati:
 1. corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
- il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, non è obbligato a prestazioni di lavoro

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale;
- allo scopo di consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assenza del personale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento e dei turni di servizio: ove l'adozione di tali misure non consenta in concreto la fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell'attività didattica frontale;
 - i permessi possono essere fruiti anche per la partecipazione alle attività di Tirocinio obbligatori previsti nell'ambito del percorso formativo per cui il dipendente fruisce dei permessi nel caso in cui il tirocinio deve essere svolto esclusivamente in orario coincidente all'orario di servizio e non vi sia la possibilità mediante altri istituti di consentirne la partecipazione;
 - i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le attività didattiche sono erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e/o agli esami sostenuti, sia possibile per l'ente formativo certificare l'avvenuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l'orario di servizio e che le attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell'orario in cui il permesso è stato richiesto;
 - i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell'esame per cui è stato richiesto il permesso;
 - ove non sia possibile sopperire all'assenza del personale beneficiario dei permessi studio con risorse interne all'istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la sostituzione del già menzionato personale secondo le norme vigenti;
 - nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o dell'esame. I permessi retribuiti, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio.

ART. 5 - CERTIFICAZIONE

- la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata, va presentata al Dirigente scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni,

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte;

- i titoli di studio posseduti, la qualità di studente, gli esami sostenuti ed ogni altro stato, qualità personale o fatto possono certificati con apposita dichiarazione dell'interessato, ai sensi della normativa vigente;
- il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 del CCNL del 29 novembre 2007.

ART. 6 – INFORMAZIONE

- annualmente i Dirigenti degli AA.TT. comunicano all'U.S.R. (per la susseguente informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto) il numero complessivo dei permessi autorizzabili, il numero delle richieste pervenute, distinte per ordine scolastico (per il personale docente) e per profilo professionale (per il personale A.T.A.), la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande. I Dirigenti degli AA.TT. della regione comunicheranno alle istituzioni scolastiche, con apposita circolare e con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto, nonché l'eventuale modello di domanda da utilizzare per ottenere la fruizione dei permessi.

ART. 7 - CONTROVERSIE

- qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 65 e 66 del D.L. vo n. 165 del 30 marzo 2001 e nell'art. 135 del citato C.C.N.L. 29.11.2007.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

- il presente contratto ha validità triennale; trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2025, 2026, 2027 potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- qualora insorgano controversie sull'interpretazione del testo del presente accordo, ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro da tenersi entro dieci giorni dalla data della richiesta, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

siglato: D'Amico, Bonci, Galeazzi, Ilari, Renga, Fanesi, Martano, Massa



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- l'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure di cui al precedente art. 6.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI – EFFICACIA.
--

- il presente contratto è inviato all'organo di controllo, per la registrazione.
- Il presente contratto avrà efficacia all'esito della procedura di verifica.
- Nelle more del perfezionamento del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni precedentemente contrattate.
- In esito al perfezionamento il presente contratto viene divulgato presso le istituzioni scolastiche e gli AA.TT. della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di averne conoscenza.

Letto e sottoscritto in data 28 ottobre 2025.

Per la delegazione di parte pubblica:

- **DIRETTORE GENERALE** Donatella D'Amico firmato Donatella D'Amico
- **DIRIGENTE UFFICIO II** Thomas Bonci firmato Thomas Bonci
- **DIRIGENTE UFFICIO III** Luca Galeazzi firmato Luca Galeazzi

Per la delegazione di parte sindacale:

- **Cristiana Ilari** (C.I.S.L. Scuola) firmato Cristiana Ilari
- **Antonio Renga** (F.L.C. - C.G.I.L.) firmato Antonio Renga
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS) firmato Giuseppe Fanesi
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) firmato Paola Martano
- **Sabino Massa** (A.N.I.E.F.) firmato Sabino Massa

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE

Si attesta che la presente copia informatica, composta da n. 9 (nove) pagine, è conforme all'originale sottoscritto in forma autografa, conservato su supporto informatico in formato immagine agli atti della m_pi.AOODRMA.0002167.29-10-2025 di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Ancona, 29 ottobre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE